

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

- Provincia di Trento -

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO CIVICO

APPROVATO e modificato con:

- Delibera Consiliare n. 58 del 30.06.1983;
- Delibera Consiliare n. 35 del 13.05.1988;
- Delibera Consiliare n. 29 del 20.05.1994;
- Delibera Consiliare n. 56 del 28.11.1997;
- Delibera Consiliare n. 28 del 27.06.2002;
- Delibera Consiliare n. 55 del 21.12.2007;
- Delibera Consiliare n. 23 del 05.09.2011;

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

pag.

4

Art .1	<i>Richiami Normativi</i>	
Art . 2	<i>Decreto Commissioni Usi Civici</i>	
Art . 3	<i>Diritti d'Usso Civico Riconosciuti</i>	
Art . 4	<i>Requisiti per il Godimento</i>	
Art . 5	<i>Ampiezza del Diritto</i>	
Art . 6	<i>Nucleo Familiare</i>	<i>pag. 5</i>
Art . 7	<i>Capofamiglia</i>	
Art . 8	<i>Corrispettivi per l'Esercizio del Diritto d'Usso Civico</i>	
Art . 9	<i>Domanda Annuale</i>	
Art .10	<i>Esame delle Domande</i>	

CA PO II - Uso civico di legnatico

pag.

6

A) DIRITTO DI LEGNATICO (necessario per la costruzione, ricostruzione, riparazione di case, stalle, fienili e qualsiasi altro fabbricato sito nel Comune di Canal San Bovo)

Art .11	<i>Determinazione Quantitativi</i>	
Art. 12	<i>Determinazione Quantitativi Legname da assegnare per Case di Abitazione</i>	
Art. 13	<i>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Casa di Abitazione</i>	
Art. 14	<i>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Masi, Stalle e Fienili</i>	<i>pag.7</i>
Art. 15	<i>Eccedenze Necessità Familiari o Esercizio Attività Imprenditoriali</i>	
Art. 16	<i>Modalità di Richiesta</i>	
Art. 17	<i>Commissione Comunale Usi Civici</i>	
Art. 18	<i>Compiti della Commissione</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 19	<i>Bolletta di Autorizzazione</i>	
Art. 20	<i>Obblighi del Titolare di Assegno Forestale Legname in Bosco</i>	

B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE

Art. 21	<i>Titolari del Diritto</i>	
Art. 22	<i>Quantitativo Legna da Ardere da assegnare</i>	<i>pag.9</i>
Art. 23	<i>Sorteggio Annuale. Operazioni di Esbosco</i>	
Art. 24	<i>Legna Raccogliatrice</i>	
Art. 25	<i>Sorveglianza</i>	

CAPO III - Uso civico di pascolo

pag. 10

- Art. 26 *Uso Civico di Pascolo*
- Art. 27 *Utilizzo Pascolo tramite Società*
- Art. 28 *Zone Bandite dal Pascolo*
- Art. 29 *Determinazione Numero dei Capi Ammessi al Pascolo*

CAPO IV - Uso civico di stramico e di erbatico

pag. 11

- Art. 30 *Domanda per la Raccolta di Strame e di Erba*
- Art. 31 *Esame Domande*
- Art. 32 *Utilizzazione dei Prodotti accordati*
- Art. 33 *Norme Tecniche*
- Art. 34 *Asporto dello Strame dai Boschi*
- Art. 35 *Bolletta di Autorizzazione*

CAPO V - Diritto di escavazione sabbia e sassi

pag. 12

- Art. 36 *Modalità e Limiti*

CAPO VI - Sanzioni e disposizioni finali

- Art. 37 *Sanzioni*
- Art. 38 *Verbali di Contravvenzione*
- Art. 39 *Incaricati della Sorveglianza*
- Art. 40 *Transito sulle Strade Forestali*
- Art. 41 *Abrogazione Norme Anteriori*
- Art. 42 *Norme Finali*

pag. 13

pag. 14

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
- Provincia di Trento -

REGOLAMENTO *

PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO CIVICO

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Richiami normativi.

1. Il godimento delle terre assegnate al Comune di Canal San Bovo e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento alla legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332.

Art. 2 - Decreto Commissario Usi Civici ().**

1. Le terre comprese e rientranti nella categoria suindicata ed oggetto del presente regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel Decreto di assegnazione di data 19.04.1941 del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Venezia Tridentina, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928 n. 332.

Art. 3 - Diritti d'uso civico riconosciuti.

1. I diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti:

- a) diritto di legnatico necessario per la costruzione, ricostruzione, riparazione di case, fienili, stalle e qualsiasi altro fabbricato situato nel Comune di Canal San Bovo, sia in paese che sui monti (masi) e per la costruzione di mobili domestici e attrezzi agricoli;
- b) diritto di legnatico da combustibile (legna da ardere) sia che venga distribuita già tagliata o che venga direttamente raccolta in bosco dal censita nel posto assegnato;
- c) diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame (bovini, pecore e capre) svernato nel Comune da esercitarsi sui boschi e sulle terre elencate nel decreto stesso;
- d) diritto di stramico mediante raccolta di foglie secche e terreno vegetale forestale;
- e) diritto di falciare l'erba per proprio uso nei boschi di proprietà del Comune;
- f) diritto di escavazione di sassi e sabbia.

Art. 4 - Requisiti per il godimento.

1. Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927 n. 1766 e del presente Regolamento spetta, secondo legge, ai residenti iscritti all'anagrafe della popolazione

residente o all'anagrafe italiani residenti all'estero del Comune di Canal San Bovo, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione (*nota n.1*).

Art. 5 - Ampiezza del diritto.

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile (***)).

Art. 6 - Nucleo familiare.

1. Il "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 4.

Art. 7 - Capofamiglia.

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia.
2. Si considera "capofamiglia" chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia (*nota n.2*).

Art. 8 - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico.

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito.

Art. 9 - Domanda annuale.

1. Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettatigli dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

Art. 10 - Esame delle domande (*nota 3*).

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dalla Commissione di cui all'art. 17 e quindi sottoposte a deliberazione della Giunta Comunale.
2. Avverso tale deliberazione può essere presentato ricorso al Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione.

CAPO II° - USO CIVICO DI LEGNATICO

A) DIRITTO DI LEGNATICO necessario per la costruzione, ricostruzione, riparazione di case, stalle, fienili e qualsiasi altro fabbricato sito nel Comune di Canal San Bovo. -

Art. 11 - Determinazione quantitativi.

1. L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà, sulla scorta del Piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.
2. In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 12 - Determinazione quantitativi legname da assegnare per case di abitazione.

1. I titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità e previo accertamento da parte della Commissione di cui all'art. 17, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, un quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della propria famiglia, qualora ne siano sprovvisti.
2. Il quantitativo massimo di legname da assegnarsi è quello riferito all'abitazione avente la superficie utile massima di mq. 120.= pari ad un'assegnazione di mc. 50 di legname tondo in bosco (nota n.4).
3. Per i figli prossimi a contrarre matrimonio la Giunta Comunale potrà concedere il legname occorrente per la ristrutturazione o costruzione di un nuovo appartamento.
4. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di 5 (cinque) anni dalla avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare.

Art. 13 - Manutenzione ordinaria e straordinaria casa di abitazione (nota n.5).

1. Il titolare del diritto, capofamiglia di cui all'art. 7, può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di abitazione limitatamente ad una sola unità abitativa nonché il legname necessario per la costruzione di una legnaia (come da progetto autorizzato).

Art. 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria di masi, stalle e fienili (nota n.6).

1. Il titolare del diritto di uso civico può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno, scandole comprese, degli edifici necessari per il ricovero del bestiame e la conservazione dei prodotti agricoli, per l'abitazione stagionale (casera), mantenendo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale. Il quantitativo

di legname destinato alla produzione di scandole a spacco, viene esentato dal pagamento del corrispettivo di cui all'art.8 del presente regolamento.

Art. 15 - Eccedenze necessità familiari o esercizio attività imprenditoriali (nota 7).

La Giunta Comunale, impregiudicato il diritto di legnatico disciplinato dagli artt. 11/12/13/14, potrà concedere agli aventi diritto all'uso civico, con una riduzione del 40 % sul complessivo dei metri cubi come calcolati dalla Commissione usi civici, il legname da opera necessario sia per la costruzione o ristrutturazione di stabili adibiti all'esercizio di attività imprenditoriali di tipo commerciale, artigianale, agricola, sia per la costruzione o ristrutturazione o sistemazione di stabili che eccedano le necessità del proprio nucleo familiare.

Il quantitativo massimo da assegnare non dovrà essere in ogni caso superiore a metri cubi 100 al netto della riduzione di cui sopra del 40 % in metri cubi.

Art. 16 - Modalità di richiesta.

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve presentare apposita domanda al Comune di Canal San Bovo, usufruendo del modulo fornito dallo stesso.
2. Per i lavori soggetti a concessione di edificare o autorizzazione edilizia vale il progetto vistato dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale ed il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati e su sopralluogo della Commissione di cui all'articolo seguente.
3. Le domande presentate successivamente all'avvenuto inizio dei lavori saranno prese in considerazione nella successiva sessione.

Art. 17 - Commissione Comunale Usi Civici (nota n.9).

1. Per il controllo della gestione amministrativa è istituita una Commissione comunale, avente funzione consultiva, composta dai seguenti membri:

- a) Sindaco o Assessore delegato (Presidente di diritto)
- b) Custodi forestali comunali;
- c) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

2. Funge da segretario della Commissione un custode forestale o altro membro della stessa, coadiuvato da un dipendente comunale amministrativo.

Art. 18 - Compiti della Commissione.

1. Alla suddetta Commissione spetta:

- a) Elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali osservando le relative procedure;
- b) Valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico, a norma del presente regolamento;
- c) Recarsi in sopralluogo per verificare se esistono le necessità e le circostanze perchè tali prodotti possano essere concessi;
- d) Vigilare e controllare l'effettivo uso dell'assegnazione del prodotto assegnato, secondo, le modalità stabilite dal presente regolamento;

- e) Esprimere pareri sulle domande, predisponendo una relazione da sottoporre alla Giunta Comunale;
- f) Segnalare all'autorità forestale i contravventori o chi abbia abusato della propria spettanza, nonché alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.

Art. 19 - Bolletta di autorizzazione.

1. Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Art. 20 - Obblighi del titolare di assegno forestale legname in bosco.

1. Il censita, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi:
- a) porre in opera il legname entro un anno a partire dalla data di assegno e comunque secondo i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
 - c) il legname concesso, per uso interno, dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso.

B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE.

Art. 21 - Titolari del diritto.

1. Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il diritto si esplica mediante la raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di piante resinose e/o cedue, da taglio.
3. Secondo gli usi locali la legna è costituita da rami, corteccia, fascine, cimali, tronchi da metri lineari 1 (uno) non commercialmente sfruttabili e giacenti sul letto di caduta, in bosco.

Art. 22 - Quantitativo legna da ardere da assegnare (nota 10).

1. E' demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia in relazione ai bisogni della famiglia ed ai membri del nucleo familiare, in rapporto alle disponibilità ed al numero di utenti che hanno fatto apposita domanda.
2. Il censita su sua richiesta, ha diritto di effettuare la segagione di una parte del legname assegnato (es. piante bostricate o schianti) per un quantitativo massimo di mc. 5 con la clausola delle sole necessità famigliari e a controllo e discrezione del Custode forestale di Zona.

Art. 23 - Sorteggio annuale. Operazione di esbosco.

1. L'assegno agli utenti della legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso le sedi frazionali in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.
2. L'Amministrazione comunale, in accordo con l'Ispettorato Distrettuale delle foreste, fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.
3. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, debitamente motivate, le "sorti legna" non asportate, senza alcun avviso, passeranno di proprietà dell' Amministrazione comunale che ne disporrà come meglio ritiene.
4. E' demandata ai Custodi forestali la tenuta dei registri dai quali emerga la data, il periodo e la zona di assegno ai singoli aventi diritto e sorteggiati.

Art. 24 - Legna raccoglitticia.

1. Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccoglitticia esistente nei boschi.
2. Per legna raccoglitticia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo.

Art. 25 - Sorveglianza.

1. Non sono consentite alienazioni di legna provenienti da beni di Uso Civico sia dentro che fuori il territorio comunale.
2. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti.
3. Deve, inoltre, provvedere alla pulizia del bosco, strade e dei sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.
4. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano alla Giunta Comunale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli altri agenti comunali.

CAPO III° - USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 26 - Uso civico di pascolo.

1. I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Art. 27 - Utilizzo pascolo tramite Società.

1. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame per la lontananza di esso dal paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato, nei modi di cui al presente

regolamento, soltanto se lo chiederanno Società economiche di Agricoltori (Società Allevatori Bovini o Società Bovine di Malga), delle quali si possa escludere il fine speculativo.

2. A queste società dovranno partecipare tutti gli Agricoltori del Comune. Società che non comprendano nel loro insieme tutti i proprietari di bestiame oppure piccoli gruppi di allevatori, non potranno godere dei pascoli alle condizioni di favore previste per i medesimi in quanto non tutti gli utenti possono godere in egual misura i beni comunali.

3. Verificandosi questa situazione, i pascoli saranno affittati al miglior offerente ed il ricavato destinato a spese che gravano all'Amministrazione sui beni d'uso civico.

4. L'affittanza è subordinata all'osservanza delle norme stabilite dall'apposito "disciplinare d'uso delle malghe".

Art. 28 - Zone bandite dal pascolo.

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni sui quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboscimento (naturale o artificiale), perché molto radi, deperenti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

2. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico con avviso del Sindaco, affisso all'Albo comunale per 30 (trenta) giorni e consultabili ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

Art. 29 - Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo (nota 11).

1. Sulla base delle determinazioni stabilite in sessione forestale, la Giunta comunale fissa annualmente, per ogni famiglia in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

CAPO IV° - USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

Art. 30 - Domanda per la raccolta di stame e di erba.

1. Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Art. 31 - Esame domande.

1. In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

2. La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 32 - Utilizzazione dei prodotti accordati.

1. Lo strame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

Art. 33 - Norme tecniche.

1. La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), vigenti nella Provincia autonoma di Trento.

Art. 34 - Asporto dello strame dai boschi.

1. Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.

Art. 35 - Bolletta di autorizzazione.

1. Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO V° - DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

Art. 36 - Modalità e limiti.

1. Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla legge provinciale n. 6 del 4.3.1980 e successive modificazioni.

2. L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legge.

CAPO VI° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni.

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 e seguenti della Legge comunale e

provinciale del 3.3.1934 n. 383, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al Codice Penale, in particolare all'art. 627.

Art. 38 - Verbali di contravvenzione.

1. I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

Art. 39 - Incaricati della sorveglianza.

1. Gli agenti forestali, nonché i custodi e agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 40 - Transito sulle strade forestali.

1. Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art.3 sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. 48/1978 e successive modificazioni.

Art. 41 - Abrogazioni norme anteriori.

1. Le disposizioni anteriori od in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 42 - Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione previsto dall'art. 48 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con deliberazione della G.R. n. 577 di data 24.4.1980.

NOTE

- * Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 58 di data 24.06.1983 esaminata dalla Giunta Provinciale il 23.09.1983 sub n.15850/7-C, successivamente modificato con le delibere:
- n.35 del 13.05.1988, esaminata dalla G.P. il 24.06.1988 sub n.6475/13-C;
 - n.29 dd.20.05.1994, esaminata dalla G.P. il 08.07.1994 sub n.5393/16-C;
 - n.56 dd.28.11.1997, esaminata dalla G.P. il 30.12.1997 sub n.9280/19-C.

****** Presso il Comune è possibile visionare detto decreto di data 19/4/1941, Prot. 1466/41 Pos. 2021/27, Rep. n° 938).

******* Il testo dell' art. 1021 del C.C. è il seguente:

"1021. (Uso) -- Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.-

Nota 1. Articolo come da delibera n° 56/97.

Nota 2. Articolo come da delibera n° 56/97.

Nota 3. Articolo come da delibera n° 29/94.

Nota 4. Articolo come da delibere n° 29/94 e n° 56/97 e 27/2011.

Nota 5. Articolo come da delibere n° 35/88 e n° 56/97.

Nota 6. Articolo come da delibera n° 56/97.

Nota 7. Articolo come da delibera n° 29/94 e n. 55/2007 e 27/2011.

Nota 8. Articolo come da delibere n° 29/94 e n° 56/97 e 27/2011

Nota 9. Articolo come da delibera n° 56/97.

Nota 10. Articolo come da delibera n° 29/94 e 27/2011.

Nota 11. Articolo come da delibera n° 29/94.

Il Sindaco
Cemin Mariuccia